

PROVINCIA DI AREZZO
Contratto decentrato integrativo anno 2005

Letto, confermato, sottoscritto

Arezzo, 7/11/2005

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA

1. Il presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) si applica al personale non dirigente dell'Amministrazione della Provincia di Arezzo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato (per quanto compatibile con le disposizioni vigenti).

2. Gli effetti giuridici ed economici del presente contratto hanno decorrenza dal giorno successivo alla sua stipulazione, salvo diversa indicazione in esso contenuta e conservano la propria efficacia sino alla stipulazione di un successivo contratto decentrato integrativo o sino all'approvazione di un nuovo CCNL che detti norme incompatibili con il presente CCDI.

3. In caso di entrata in vigore di nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, le eventuali sopravvenute norme incompatibili con le disposizioni del presente Contratto prevalgono su questo ultimo.

ART. 2 - CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE E DESTINAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE (artt. 31 e 32 ccnl 22.1.2004)

1. Le risorse destinate all'incentivazione delle politiche delle risorse umane e della produttività (ex art.15 del CCNL 1999 e successive modificazioni ed integrazioni) sono determinate annualmente dall'Amministrazione e oggetto di confronto con le 00.SS. Per l'anno 2005 sono costituite dall'all. A) (relazione, costituzione e destinazione fondo).

2. Il fondo è composto da una parte definita "RISORSE CERTE, STABILI e CONTINUE" (art. 31, comma 2), e da una parte di "RISORSE EVENTUALI e VARIABILI" (art. 31, comma 3).

3. Le risorse finanziarie così determinate vengono ripartite nel rispetto della disciplina degli artt. 33, 34, 35, 36, 37 del vigente CCNL, nonché della richiamata disciplina dell'art. 17 del CCNL 1.4.1999 con i seguenti criteri:

- costituire il fondo per l'istituzione e disciplina della cosiddetta indennità di comparto (art. 33);
- mantenere integre nel tempo le risorse destinate alle progressioni economiche orizzontali (artt. 34 e 35);
- prevedere le risorse necessarie per compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità affidate al personale di Cat. D non incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative (art. 36, comma 1);
- compensare le specifiche responsabilità del personale di Cat. B,C, D, attribuite con atto formale dell'Ente (art. 36, comma 2);
- quantificare le risorse necessarie per le indennità contrattuali da riconoscere ai dipendenti in relazione all'organizzazione dei servizi, secondo la disciplina vigente e le specificazioni concordate in sede di contrattazione decentrata (turno, reperibilità, orario notturno, festivo, festivo notturno, etc...);

- identificare le risorse per riconoscere attività svolte in particolari condizioni disagiate o previste dalla contrattazione nazionale e comunque finanziate con risorse di cui all'art.15 del CCNL 1999 (rischio, disagio, maneggio valori, etc.);
- prevedere il fondo per le retribuzioni di posizione e di risultato in relazione alle esigenze della struttura organizzativa dell'Ente, con riferimento a posizioni di responsabilità, di servizio e posizioni caratterizzate da alto grado di responsabilità e professionalità (artt.8,9 e 10 CCNL del 31.3.1999);
- mantenere nel limite consentito dal fondo le risorse destinate ad erogare compensi incentivanti la produttività, proseguendo nell'attività di valutazione delle prestazioni, dando continuità al riconoscimento di contributi al miglioramento organizzativo, alla crescita di efficienza ed efficacia, alla partecipazione, al conseguimento degli obiettivi (art. 37 del CCNL 22.01.2004).

4. Le risorse destinate all'incentivazione delle risorse umane e della produttività sono determinate come da allegato A) al presente contratto, con la specificazione che le risorse di cui all'art. 15, comma 5, sono condizionate al raggiungimento dei risultati prefissati.

ART. 3 - CRITERI GENERALI RELATIVI A SISTEMI DI INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE - CRITERI GENERALI DELLE METODOLOGIE DI VALUTAZIONE - CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DESTINATE AD EROGARE COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' (Art. 37 CCNL 22.1.2004)

1. Si riserva alla produttività la disponibilità di una rilevante quota delle risorse destinate alle politiche incentivanti per la sua valenza ad incidere sul miglioramento dell'efficacia e della qualità dei servizi erogati.

2. Per quanto concerne il sistema di valutazione delle prestazioni del personale dell'Amministrazione provinciale si richiamano i criteri e principi del CCDI 29.11.2004 e successiva integrazione 10.02.2005.

3. Il sistema degli incentivi monetari di Ente ed il conseguente utilizzo della quota di fondo prevista dal CCNL si articola nelle seguenti quattro categorie fondamentali di premi:

a) un premio collegato al conseguimento di progetti/obiettivi di Servizio/Ufficio, approvati dalla Giunta Provinciale, al quale possono accedere tutti i dipendenti;

b) un premio collegato alla valutazione delle prestazioni individuali, al quale possono accedere tutti i dipendenti;

c) un premio di progetto, riservato a dipendenti coinvolti in un numero limitato di progetti, di particolare rilievo strategico e generale per l'Ente, individuati dalla Giunta e collegati alla realizzazione di obiettivi prioritari dell'Amministrazione.

Per quanto concerne le specificazioni in merito al premio collegato al conseguimento di risultati aggregati di Servizio/Ufficio (tipologia a), al premio collegato alle prestazioni individuali (tipologia b) ed al premio di progetto (tipologia c), si richiama quanto previsto nel CCDI 29.11.2004 e successiva integrazione 10.2.2005.

ART. 4 - FATTISPECIE, CRITERI, VALORI E PROCEDURE PER L'INDIVIDUAZIONE E LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI RELATIVI ALLE FINALITA' PREVISTE DALL'ART. 17, COMMA 2, LETT. d) e) f) i) CCNL 1.4.1999.

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. d), e), f), i) del CCNL del 1 aprile 1999, come modificato dall'art. 36 del CCNL 2002-2005, con le risorse destinate al finanziamento delle indennità disciplinate dal CCNL, si farà fronte all'erogazione delle seguenti indennità, secondo criteri e percentuali del CCDI 29.11.2004:

- a) Compenso per l'esercizio di compiti e funzioni che comportano specifiche responsabilità (art. 36, comma 1, CCNL 22.1.2004)
- b) Indennità per addetti agli uffici relazioni con il pubblico
- c) Indennità maneggio valori
- d) Indennità di rischio

Art. 5 - PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA (progressioni orizzontali)

1. In applicazione di quanto stabilito dall'accordo anno 2004, si procede all'attribuzione della nuova posizione economica orizzontale ai dipendenti che hanno maturato i requisiti nell'anno 2005 ed ai dipendenti che, utilmente collocati in graduatoria, vanno ad occupare i posti resisi vacanti.

Art. 6 - PIANO OBIETTIVI

1. In relazione al piano dei progetti/obiettivi anno 2005, si richiama espressamente l'atto di G.P. n. 235 del 11.4.2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 7 - COMPENSO DI CUI ALL'ART. 36, COMMA 1. CCNL 22.1.2004

1. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 15 del CCDI 29.11.2004, con la medesima procedura, sono individuati ulteriori 7 dipendenti ai quali attribuire il compenso in oggetto con decorrenza 1 luglio 2005.

ART. 8 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente CCDI, le delegazioni trattanti che lo hanno sottoscritto si incontrano tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni dall'avvenuta controversia per chiarire in maniera consensuale il significato della clausola controversa.

ART. 9 -

Resta confermata la disciplina del CCDI 29.11.2004 non in contrasto con le disposizioni del presente contratto.